

PROGRAMMA AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE AL



**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TASK FORCE EDILIZIA SCOLASTICA -
ACCOMPAGNAMENTO INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA" DEL PROGRAMMA
COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020**

TRA

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (C.F. 97828370581), RAPPRESENTATA DAL DOTT. RICCARDO MONACO, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL'UFFICIO 5 DI STAFF – UNITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 (DI SEGUITO "UdG"), PRESSO QUESTO DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA

E

LA SOCIETÀ "STUDIARE SVILUPPO S.R.L." (NEL PROSIEGUO: "STUDIARE SVILUPPO" O "SOGGETTO ATTUATORE"), CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA DALL'AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971, COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Comunicazione della Commissione Europea COM(2010) 2020 final del 3 marzo 2010, "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE");
- il Position Paper della Commissione Europea sull'Italia, del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di "Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime" e di "Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente";
- le raccomandazioni specifiche per l'Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell'8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell'Italia, che

- richiamano l'Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito "fondi SIE"), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014;
 - il PON "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020 (di seguito anche PON), adottato con decisione della Commissione Europea C(2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2016) 7282 final del 10 novembre 2016 la cui AdG, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, è individuata presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale;
 - la descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione prevista ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, articoli 122 e seguenti e Allegato XIII Regolamento (UE) n. 1011/2014, articolo 3 e Allegato III;
 - il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 redatto ai sensi dell'art. 125 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 1303/2013 ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 luglio 2015;
 - il parere positivo dell'Autorità di Audit, trasmesso con nota MEF – RGS prot. n. 102343 del 22/12/2016, in merito alla conformità dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione ai criteri stabiliti nell'allegato XIII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - la Legge 16 aprile 1987, n. 183, recante norme per il coordinamento dell'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea e per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, di approvazione del Regolamento di funzionamento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987;
 - il Decreto Ministeriale – Ministero dell'Economia e delle Finanze – 30 maggio 2014 "Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria";
 - la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), articolo 1, comma 242, che disciplina l'adozione programmi nazionali complementari;

- la Delibera CIPE n. 10/2015 concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
- la Delibera CIPE n. 47 del 10 agosto 2016, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020” dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, il cui valore è pari a euro 247.199.000,00;
- la registrazione della citata Delibera da parte della Corte dei conti in data 25 gennaio 2017 - Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 91 e la relativa pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU Serie Generale n. 39 del 16 febbraio 2017);
- il Decreto del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale n. 238 del 28 ottobre 2016, di designazione delle strutture di Unità di Gestione (UdG), Unità di Pagamento (UdP) e Unità di Controllo (UdC) responsabili per l’attuazione e gestione del Programma;

ATTESO

- che le procedure di attuazione del Programma complementare sono coerenti, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti UE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell’Accordo di Partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l’Allegato II “Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020”;
- che il Programma prevede negli assi 1 e 2 la realizzazione di azioni rivolte alla pubblica amministrazione che mirano alla modernizzazione e digitalizzazione nonché al rafforzamento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico e nell’Asse 3 la realizzazione di azioni di assistenza tecnica volte ad assicurare l’attuazione ottimale del Programma;
- che nell’ambito del Programma Azione e Coesione complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, l’Agenzia per la Coesione territoriale ha ammesso a finanziamento il progetto “Miglioramento dei processi di attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica” per il miglioramento dei processi di attuazione degli interventi nel settore dell’edilizia scolastica che ha consentito di realizzare un’attenta e sistematica azione di presidio e accompagnamento alle Regioni Calabria, Campania, Sicilia e Puglia,

finalizzata a promuovere sinergie tra i vari soggetti coinvolti ai diversi livelli istituzionali per il superamento delle criticità che condizionano la realizzazione degli interventi in tale settore, affidandone la realizzazione al Studiare Sviluppo;

- che l'iniziativa progettuale sopra richiamata attuata da Studiare Sviluppo, ha consentito inoltre di conseguire importanti risultati a supporto dei processi di riordino del settore dal punto di vista dell'affiancamento diretto ad amministrazioni regionali per il completamento delle procedure di regolamentazione degli assetti organizzativi degli ambiti territoriali ottimali;
- che l'intervento rientra tra gli obiettivi strategici dell'Agenzia e si sostanzia nel fornire supporto e affiancamento alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi attuativi degli interventi di edilizia scolastica ricadenti, anche, nella Programmazione Comunitaria e Nazionale 2014-2020, mediante azioni di accompagnamento a beneficio delle Amministrazioni centrali e regionali titolari di Programmi e degli Enti attuatori, già realizzate dalla Task Force Edilizia Scolastica, costituita ad hoc e già attiva dal 2015;
- che nell'ambito del Programma Operativo Complementare al Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale", pertanto, in data 12 aprile 2017 con ID 2949482 l'Unità di Gestione del Programma ha ammesso a finanziamento il Progetto "Task force edilizia scolastica - accompagnamento interventi edilizia scolastica" CUP E51H17000070005;
- che il progetto in linea con la strategia dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, persegue l'obiettivo di fornire supporto all'attuazione della programmazione comunitaria e nazionale 2014-2020 nel settore dell'edilizia scolastica, attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e regionali di Programmi e agli enti beneficiari degli stessi, con particolare riferimento agli Enti locali;
- che il progetto mira principalmente a supportare ed accompagnare con azioni di sistema le Amministrazioni titolari di programmi e progetti di investimento, nazionali e comunitari, a carico della politica di coesione attraverso l'individuazione di due distinte strutture operative:
 - un gruppo di coordinamento nazionale, gestionale e tecnico, a composizione mista (Agenzia per la Coesione Territoriale - Struttura di missione per l'Edilizia Scolastica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) teso a rafforzare la struttura che fa

- attualmente riferimento al Nuvec - Settore 1 – dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e che già opera a presidio delle attività sopra enunciate;
- la creazione di task force territoriali dedicate, costituite da esperti aventi qualificate professionalità e specifica esperienza nella gestione di finanziamenti e realizzazioni di interventi di edilizia scolastica, nonché comprovata capacità di intervenire per la risoluzione di criticità attuative in grado di favorire l'accelerazione dell'attuazione di interventi già finanziati. Le Task Force svolgeranno inoltre attività di affiancamento e supporto tecnico-amministrativo alla Struttura del Commissario Straordinario per il terremoto nel territorio delle Regioni interessate dagli eventi sismici di agosto 2016 e gennaio 2017;
- che attualmente le iniziative stimulate dalla attuazione della normativa prevedono oltre 22.000 interventi sugli edifici scolastici (di cui circa 8.000 mappati attraverso il sistema WEB-GIS della PCM - Struttura di Missione che consente di condividere le informazioni sugli interventi in corso attraverso dati georiferiti). Essi interessano complessivamente una elevata percentuale degli oltre 6.700 Comuni nei quali è presente un edificio scolastico;
 - che l’analisi di dettaglio condotta sullo stato degli interventi ha già evidenziato il protrarsi (in molti casi eccessivi) di ritardi attuativi da parte degli Enti locali dovuto al manifestarsi ed al persistere di criticità e complessità di varia natura. Da qui la necessità urgente di presidiare gli interventi affiancando gli Enti beneficiari. Tale necessità è stata la motivazione cogente che ha promosso la costituzione della "Task Force Edilizia Scolastica" che, con le proprie unità operative, si è attivata per sbloccare i cantieri fermi e accelerare l'attuazione di interventi già finanziati, attraverso una sistematica opera di presidio e affiancamento degli enti locali beneficiari di finanziamenti;
 - che il progetto si colloca nel quadro di una intesa interistituzionale tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, il MIUR, il MIT la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Struttura di Missione) e Regioni finalizzato a supportare ed accompagnare con azioni di sistema le Amministrazioni titolari di programmi e progetti di investimento, nazionali e comunitari, a carico della politica di coesione sul versante dell’Edilizia Scolastica sia in termini di rimozione di criticità attuative, sia in termini di supporto all’avvio degli interventi;

VISTA

- la nota del Dirigente dell’Ufficio 5 di staff prot. 2950218 del 13/04/2017 - nella qualità di Unità di gestione del Programma azione coesione complementare al PON Governance e

- capacità istituzionale 2014 – 2020 - con la quale, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, si relaziona in merito alla possibilità e opportunità di affidare a Studiare Sviluppo le attività delle Task force edilizia scolastica;
- la nota del Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff “Sistemi Informativi e Acquisti” dell’Agenzia per la Coesione territoriale prot. n. AICT 3785 del 14/04/2017 con cui si chiede, il supporto di Studiare Sviluppo per la realizzazione delle attività del progetto “Task Force Edilizia Scolastica - Accompagnamento Interventi Edilizia Scolastica” del Programma Operativo Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 – 2020, in ragione della complessità legata alla vastità della dimensione territoriale ed alla necessità di avviare contemporaneamente le diverse attività progettuali ed in considerazione della qualificata attività istituzionale della medesima Società Studiare Sviluppo ed in particolare per l'esperienza già maturata e capitalizzata nell'ambito del progetto "Miglioramento dei processi di attuazione degli interventi in materia di edilizia scolastica" finanziato dal Piano di Azione Coesione al Programma Complementare al PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013;
 - l’offerta tecnica ed economica di Studiare Sviluppo prot. 16519 del 19 aprile 2017;
 - la nota prot. 2955369 del 21/04/2017 del Dirigente dell'Ufficio 3 di Staff – Sistemi informativi e acquisti con la quale è stata valutata, ai fini dell’eventuale affidamento diretto per la realizzazione delle attività, la congruità ex art. 192 comma 2 del D.lgs 50/2016 sull’offerta della società in house Studiare Sviluppo;
 - la nota di Studiare Sviluppo prot. 016580 del 26 aprile 2017 con la quale l’amministratore unico attesta che “il fatturato medio per i tre anni antecedenti il presente affidamento, si riferisce per oltre l’80% ad attività di supporto, accompagnamento e assistenza alle amministrazioni centrali dello Stato”, ai sensi dell’art. 5, comma 7 , del D.Lgs. n. 50/2016;
 - la nota prot. 2958951 del 27 aprile 2017 del Dirigente dell'Ufficio 7 – Centro di competenza ed esecuzione dei controlli di I livello dell’Area Programmi e Procedure - con la quale, a seguito delle verifiche preliminari sull’affidamento in house alla Società Studiare Sviluppo, è stato comunicato che l’esito della verifica non ha rilevato elementi di non conformità normativa.

CONSIDERATO

- che le Task Force, formate dal soggetto in house grazie alla esperienza ed al ruolo istituzionale che lo stesso detiene, saranno costituite da esperti aventi qualificate professionalità e specifica esperienza nella gestione di finanziamenti e realizzazioni di interventi di edilizia scolastica, nonché comprovata capacità di intervenire per la risoluzione di criticità attuative e per favorire l'accelerazione dell'attuazione di interventi già finanziati;
- che le attività da realizzare nell'ambito dell'intervento presentano un marcato profilo pubblicistico, richiedendo stretta compenetrazione con gli apparati burocratici regionali e sub regionali, nonché una elevata adattabilità ai contesti politico-amministrativi e socio economici di riferimento;
- che le attività da porre in essere previste dall'intervento, per conseguire efficacemente il risultato in tempi consoni con lo stato emergenziale, richiedono un robusto accreditamento presso i soggetti destinatari, che può essere assicurato con maggiore efficacia da un soggetto pubblico, che a sua volta muove da un definito commitment statale;
- che Studiare Sviluppo, vigilata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è una società a capitale interamente pubblico (100% M.E.F.) che persegue finalità di interesse generale, non aventi carattere commerciale o industriale e svolge attività strumentali alle funzioni istituzionali delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- che dalla missione della società e dalla tipologia di attività svolte, è parimenti escluso alla società di partecipare a bandi e/o gare indette o finanziate da Amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali;
- che per la realizzazione delle attività l'Agenzia intende avvalersi della società in house già menzionata, quale "soggetto attuatore" del progetto "Task force edilizia scolastica accompagnamento interventi edilizia scolastica";
- che il processo di attuazione degli interventi in carico alle Task Force prevede azioni coordinate tra le varie Amministrazioni, istituzioni ed enti che, a vario titolo, sono parte integrante di tale processo. Tali azioni si caratterizzano come azioni di sistema sia in relazione al numero degli stakeholder coinvolti sia in relazione alla ampia diversificazione della localizzazione degli interventi. Esse, inoltre, tenderanno a caratterizzarsi come azioni sinergiche basate sul coinvolgimento costante di tutti gli attori, ognuno per le proprie

competenze, coinvolgimento orientato all'efficiente ed efficace compimento delle opere e degli interventi di edilizia scolastica;

- che le attività di affiancamento operativo sono sensibili agli interessi di mercato, e che quindi, appare opportuno riservarne la peculiarità ad un organismo pubblico che può assicurare l'assenza di influenze che non rispondano al pubblico interesse ed inoltre sostenere un accesso equo, universale e improntato a principi di non discriminazione da parte dei potenziali fruitori dei servizi realizzati (studenti, docenti famiglie e l'intera comunità locale) nel rispetto dei criteri di socialità pubblica derivanti dalla funzione di connessione e armonizzazione degli interessi degli attori di natura istituzionale, tecnico amministrativa e di rappresentanza politica delle comunità di riferimento dell'intervento;
- che la scelta tra il sistema dell'affidamento tramite procedura di gara pubblica e il sistema dell'affidamento in house è stato preceduto dalla comparazione degli obiettivi pubblici che si intendono perseguire e delle modalità realizzative avuto riguardo a: tempi necessari, risorse umane e finanziarie da impiegare, livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell'utilità per l'Amministrazione;
- che l'Ente in house non assumerà, nella gestione delle operazioni, alcun livello di autonomia che resta in capo all'Amministrazione responsabile del controllo delle operazioni. Tale responsabilità rimarrà in capo al "Beneficiario" ed al Nuvec 1. Nello specifico, l'ente in house in questione verrà inquadrato quale "soggetto attuatore" dello specifico intervento di cui trattasi nell'ambito del progetto "Task force edilizia scolastica accompagnamento interventi edilizia scolastica";
- l'importanza strategica delle attività inerenti l'attuazione delle politiche riguardanti l'edilizia scolastica e l'individuazione dei soggetti che realizzeranno le medesime attività e la necessità di un controllo continuo dei livelli di qualità delle attività realizzate e gli uffici coinvolti in termini di applicazione di standard di lavoro finalizzati ad elevare il livello dei servizi offerti, anche modificando, in linea con le indicazioni dell' Agenzia per la Coesione Territoriale, le strategie operative in atto;
- l'opportunità di ottenere una forte riduzione dei costi di impianto e dei costi di transazione attraverso un affidamento diretto a Studiare Sviluppo;
- che il mancato immediato avvio delle attività progettuali determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico destinato a soddisfare;

- la sussistenza delle condizioni per l'affidamento diretto in house in quanto i requisiti richiesti dalla normativa europea sono: a) che nella società controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata; b) che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; c) che l'ente affidante eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici e riguardo al requisito sub a), la società Studiare Sviluppo srl è a capitale interamente pubblico e la titolarità delle quote della società è del Ministero dell'Economia e delle Finanze che esercita i diritti del socio; riguardo al requisito sub b), Studiare Sviluppo srl svolge la totalità delle proprie attività in favore delle amministrazioni centrali. La disciplina dei servizi affidati e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposite Convenzioni. Per attività in favore di amministrazione aggiudicatrice, devono intendersi tutte le attività espletate in favore delle amministrazioni centrali dello Stato come previsto dallo Statuto della stessa Società; riguardo al requisito sub c), Studiare Sviluppo è una società operante in regime di "in house providing" del Ministero dell'economia e finanze, ovvero sottoposto a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente, in quanto l'Amministrazione esercita sulle persone giuridiche di cui trattasi un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative), il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti a loro affidati dall'Amministrazione e nelle persone giuridiche controllate non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, come previsto dallo Statuto della medesima Società;
- l'art. 7-ter introdotto dalla legge di conversione, 27 febbraio 2017, n. 18, del D.L. 29 dicembre 2016, n. 243 dà la possibilità all'Agenzia per la coesione territoriale, al fine di rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, di sostenere la crescita economica e di accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, di stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato;
- che è individuato nell'UdG il soggetto che svolgerà sul presente affidamento gli atti di indirizzo e controllo, previa condivisione per ciò che riguarda gli aspetti contenutistici col

Nuvec 1, nel rispetto dell'art. 13, comma 5 dello Statuto di Studiare Sviluppo, secondo cui *“al fine di rafforzare l'effettività del "controllo analogo" proprio delle relazioni "in house", negli atti di affidamento che regolano le attività operative della società e nei quali le Amministrazioni interessate, di cui all'articolo 5, definiscono i costi e le modalità attuative degli interventi, sono indicati, oltre alle condizioni economico-giuridiche degli affidamenti unilateralmente fissate dalle stesse Amministrazioni, specifici indirizzi e controlli, nonché i soggetti deputati al loro svolgimento”*;

- che l'Agenzia per la Coesione Territoriale, nella persona dell'Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, all'interno della presente convenzione disciplina ogni aspetto indicato dall'art. 13, comma 6 dello Statuto della Società Studiare Sviluppo, secondo cui *“Negli atti di affidamento le Amministrazioni interessate dovranno individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; le modalità di ristoro degli oneri di gestione; la tempistica e modalità degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate; ogni opportuno meccanismo di orientamento e controllo atto a garantire che le attività siano coerenti con l'interesse istituzionale delle stesse Amministrazioni. Le Amministrazioni di volta in volta interessate sono tenute a reperire le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione degli affidamenti nell'ambito dei pertinenti capitoli di bilancio e ad assicurarne la disponibilità”*,
- che la società Studiare Sviluppo, in ragione di tutto quanto premesso, risulta in possesso dei requisiti di forma e di capacità tecnico-professionale per l'attuazione dell'intervento in questione;
- che, ai fini dello svolgimento delle dette attività di supporto, è necessario procedere alla stipula di apposita Convenzione tra Studiare Sviluppo e l'Agenzia per la coesione territoriale nella persona dell'Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020;
- che Studiare Sviluppo ha trasmesso, con nota prot.16597 del 28/4/17, preventivamente la presente Convenzione al Dipartimento del Tesoro e al socio unico, ai sensi dell'art. 13 comma 7 dello Statuto di Studiare Sviluppo, secondo cui *“gli amministratori trasmettono preventivamente al Dipartimento del Tesoro, e al socio unico, per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario, gli atti di affidamento di cui ai commi precedenti, insieme con una sintetica relazione dalla quale risultino le condizioni economico-giuridiche*

dell'affidamento, la sua sostenibilità economico-finanziaria, i meccanismi di controllo e la coerenza delle attività rispetto alle linee strategiche e alla missione statutaria della società”;

- che le predette attività di supporto rientrano nelle competenze di Studiare Sviluppo e sono coerenti con l'oggetto sociale della stessa, come previsto dal citato articolo 5 dello Statuto

RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla stipula della presente Convenzione tra l'Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e Studiare Sviluppo, quale organismo in house dell'Amministrazione centrale dello Stato

LE PARTI, COME SOPRA INDICATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto e ruolo delle Parti)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Unità di Gestione del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito anche “UdG”) e Studiare Sviluppo s.r.l. (di seguito anche “Studiare Sviluppo” o “Soggetto Attuatore”), nel contesto dei rispettivi ruoli, relativamente allo svolgimento da parte di Studiare Sviluppo delle attività di supporto nell'ambito del progetto “Task force edilizia scolastica - Accompagnamento Interventi Edilizia Scolastica” del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

2. Per le finalità della presente Convenzione, l'UdG svolge attività di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica, avvalendosi del Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la Coesione territoriale (di seguito “Nuvec 1”).

Articolo 3

(Durata)

1. La presente Convenzione ha una durata di 36 mesi dalla data di stipula. La presente Convenzione è rinnovabile su accordo scritto tra le Parti.

Articolo 4

(Attività di Studiare Sviluppo)

1. Studiare Sviluppo, in relazione all'oggetto di cui al precedente articolo 2, svolge attività di supporto nei seguenti ambiti:

- giuridico e tecnico agli enti locali per assicurare maggiore efficacia delle azioni di sistema relative agli interventi;
- progettualità esecutiva per la realizzazione di nuove scuole e per le ristrutturazioni di quelle esistenti in linea con la normativa vigente, anche a seguito del nuovo codice degli appalti, anche con riguardo alla ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma;
- utilizzo coordinato da parte degli enti locali delle risorse finanziarie, in coerenza con le effettive necessità degli edifici scolastici e supporto agli enti destinatari di finanziamenti per favorire un corretto accesso e gestione degli stessi;
- gestione e implementazione dell'applicativo Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica in favore degli enti locali.

2. Studiare Sviluppo provvede, nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, a:

- a) predisporre la proposta dei documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui all'articolo 7;
- b) presentare le relative relazioni sullo stato di avanzamento delle attività secondo la cadenza temporale indicata nel successivo articolo 8, attestanti l'effettivo espletamento delle attività, per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto al successivo articolo 9;
- c) presentare la relazione finale delle attività di ciascuna annualità attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità;
- d) fornire le notizie, i dati e i documenti che dovessero essere specificamente richiesti dall'Agenzia;
- e) assicurare l'adozione di criteri di rendicontazione di fatti economici derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione mediante contabilità separate.

Articolo 5

(Attività e funzioni dell'Unità di Gestione)

L'Unità di Gestione:

- a) definisce, d'intesa con Studiare Sviluppo, e con il supporto del Nuvec 1, i documenti di pianificazione ed organizzazione delle attività di cui al successivo articolo 7;
- b) approva, entro 30 giorni dalla ricezione, previa positiva verifica del Nuvec 1, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività e le relazioni finali annuali presentate da Studiare Sviluppo ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, lettera b) e c);
- c) informa Studiare Sviluppo in merito ad eventuali fatti riscontrati nel corso dell'attuazione della presente Convenzione che possano avere ripercussioni sulle attività affidate alla stessa.

L'UdG corrisponde a Studiare Sviluppo, per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, gli importi dovuti secondo quanto previsto al successivo articolo 9; a tal fine comunica a Studiare Sviluppo il codice identificativo dell'ufficio deputato al ricevimento delle fatture elettroniche ai sensi del DM 55/2013.

Articolo 6

(Indirizzo e controllo)

Al fine di garantire l'effettività del controllo, le funzioni di orientamento, supervisione, monitoraggio e verifica della corretta attuazione delle attività di cui alla presente convenzione l'UdG si avvarrà del supporto del Nuvec 1 che ha il compito di sovrintendere, presidiare e coordinare le attività delle task force. Le attività di indirizzo e controllo sono indicate nel successivo art. 7 sulla pianificazione ed organizzazione delle attività, che ne specifica le modalità di esercizio.

Articolo 7

(Pianificazione ed organizzazione delle attività)

1. L'UdG, con il supporto del Nuvec 1, e Studiare Sviluppo, entro il 31 dicembre di ciascun anno, definiscono il Piano annuale delle attività contenente gli interventi di supporto ed assistenza da realizzarsi nell'anno successivo, fermo restando il rispetto dell'importo massimo complessivo di cui al successivo articolo 9.

2. Per il 2017, il Piano è definito dopo la stipula della presente Convenzione.
3. Nelle more della definizione dei Piani annuali, l'UdG, con il supporto del Nuvec 1, può chiedere a Studiare Sviluppo l'attivazione di interventi specifici nell'ambito delle attività di supporto di cui all'articolo 4 della presente Convenzione.
4. In relazione alle singole attività da realizzare annualmente, nei Piani sono indicati i soggetti del Nuvec 1 responsabili della definizione dei relativi contenuti specifici, del monitoraggio sull'attuazione e delle verifiche degli stati di avanzamento presentati dalla società Studiare Sviluppo ai sensi del successivo articolo 8.
5. Le indicazioni nei Piani annuali possono essere oggetto di revisioni ed aggiornamenti concordati tra le Parti.
6. Le attività indicate nei Piani non necessitano di ulteriori autorizzazioni da parte dell'UdG per l'espletamento da parte di Studiare Sviluppo. L'UdG può revocare per motivi sopravvenuti, anche su indicazioni del Nuvec 1, le approvazioni e/o autorizzazioni già concesse; in tal caso, a Studiare Sviluppo verrà remunerata l'attività prestata fino al momento della revoca.
7. Il Piano Annuale delle attività può contenere impegni per le Parti anche di durata pluriennale. In tal caso Studiare Sviluppo è autorizzata a dar corso alle attività anche nelle more dell'approvazione del Piano Annuale successivo.
8. Tutti i documenti relativi alla pianificazione ed organizzazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.
9. Nello svolgere le attività, sulla base della presente Convenzione, Studiare Sviluppo opera in coerenza con le attività di direzione e coordinamento proprie dell'UdG.

Articolo 8

(Atti di consuntivazione delle attività)

1. Studiare Sviluppo presenta periodicamente, con cadenza minima bimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento delle attività all'UdG, che li approva, previa positiva verifica del Nuvec 1, ai sensi del precedente art. 5, attestanti l'effettivo espletamento delle attività previste nei documenti di pianificazione di cui all'articolo 7, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9. Studiare Sviluppo presenterà una relazione finale delle attività di ciascuna annualità attestante l'effettivo compimento delle attività previste per ciascuna annualità.
2. Tutti gli atti di consuntivazione delle attività vengono redatti e scambiati anche in formato elettronico.

3. Studiare Sviluppo è comunque tenuta a presentare all'UdG, entro termini concordati, eventuali, ulteriori informazioni richieste.

Articolo 9

(Budget delle attività)

1. Per le attività svolte da Studiare Sviluppo sulla base della presente Convenzione viene riconosciuto un importo massimo complessivo di 13.700.000,00 oltre IVA secondo quanto riportato nell'offerta di Studiare Sviluppo.

2. L'importo oltre IVA verrà erogato dall'UdG a rimborso delle spese sostenute e costi esposti ai sensi degli artt. 67 e 68 del Regolamento UE 1303/2013 ed in linea con gli orientamenti contenuti nella nota EGESIF 14-0017 "Guida alle Opzioni semplificate in materia di Costi (OCS)" per ogni voce di costo secondo quanto di seguito specificato:

a) per le spese relative alle trasferte e all'acquisizione di beni e servizi e consulenti esterni, si farà ricorso al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati ai sensi dell'art. 67.1 lett. a) del Reg. (UE) 1303 del 2013;

b) per i costi del personale connessi all'attuazione dell'operazione si farà ricorso all'utilizzo di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 68.2 del Reg. (UE) 1303 del 2013;

c) per i costi indiretti si farà ricorso ad un tasso forfetario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale senza che vi sia un obbligo di calcolo per determinare il tasso applicabile, ai sensi dell'art. 68.1 lett. b) del Reg.(UE) 1303 del 2013.

3. Su specifica richiesta, motivata, da parte della società Studiare Sviluppo e dietro presentazione di fattura è possibile, dietro insindacabile giudizio dell'UdG, rendere disponibile una quota di anticipazione fino al massimo del 3% dell'importo totale del progetto. La predetta anticipazione sarà comunque erogata nei limiti delle disponibilità di cassa del Programma.

Il rimborso delle spese per le attività di cui alla presente Convenzione, avverrà sulla base degli stati di avanzamento presentati da Studiare Sviluppo di cui al precedente art. 8 ed approvati dall'UdG, previa verifica positiva del Nuvec 1, e conseguente emissione di fattura da parte di Studiare Sviluppo.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività fanno carico sulle disponibilità del Progetto "Task Force Edilizia Scolastica - Accompagnamento Interventi Edilizia Scolastica" ammesso a finanziamento sull'Azione 2.2.1. del Programma Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Articolo 10

(Modalità di pagamento)

1. I pagamenti di cui al precedente articolo 9 sono effettuati dall'UdG entro 30 giorni successivi al ricevimento di ciascuna fattura emessa da Studiare Sviluppo e della relativa documentazione, ivi compreso il dettaglio della rendicontazione per voce di costo, fatti salvi oggettivi impedimenti amministrativi che rendono inevitabile lo slittamento del predetto termine.
2. I pagamenti saranno effettuati mediante accredito su un conto corrente bancario intestati a Studiare Sviluppo di seguito indicati:

Banca: Unicredit

IBAN : IT36Q0200805154000010476413

3. Studiare Sviluppo, sotto la sua esclusiva responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note all'UdG le eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di cui al comma precedente; in difetto di tali comunicazioni l'UdG è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Articolo 11

(Proprietà dei documenti)

1. L'UdG acquisisce la proprietà esclusiva dei documenti richiesti a Studiare Sviluppo in ordine alla presente Convenzione.
2. L'eventuale divulgazione o diffusione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, ovvero di sue parti, rielaborazioni o sintesi dovrà essere preventivamente autorizzata dall'UdG, previa condivisione col Nuvec 1, anche con riferimento agli specifici termini e modalità di esternazione.

Articolo 12

(Altri obblighi di Studiare Sviluppo)

1. Studiare Sviluppo è altresì obbligata:
 - a) ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;

- b) ad applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate nonché la normativa vigente in tema di ricorso alle forme contrattuali flessibili;
- c) ad adottare, nell'esecuzione dell'attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- d) ad adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) a garantire e a tenere indenne l'UdG da eventuali danni causati a terzi dal proprio personale e/o da quello dei suoi affidatari nel corso dell'esecuzione delle attività;
- f) a rispettare gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alle attività di acquisizione di beni e servizi effettuate sulla base della presente Convenzione, nei limiti di cui alla Determinazione ANAC (già AVCP) n. 4 del 2011.

2. Studiare Sviluppo si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui il personale sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelarne la riservatezza. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite all'Agenzia in qualità di titolare del trattamento.

Articolo 13

(Diritto di recesso)

L'UdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti di Studiare Sviluppo con la presente Convenzione, qualora, a proprio insindacabile giudizio, nel corso dello svolgimento intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della medesima e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tali ipotesi, verranno riconosciute a Studiare Sviluppo le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino già vincolanti.

Articolo 14

(Revoca del finanziamento)

1. L'UdG si riserva la facoltà di revocare il finanziamento delle attività previste dal Piano di attuazione annuale qualora Studiare Sviluppo non dovesse rispettare i termini, le condizioni e le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione nonché dai Piani annuali delle attività.

Al verificarsi di tale ipotesi, saranno comunque riconosciute a Studiare Sviluppo le spese sostenute e gli impegni assunti a fronte di attività già svolte dalla data comunicazione della revoca.

2. L'UdG, anche su proposta del Nuvec 1, ha la facoltà di sospendere il finanziamento delle attività e di richiedere a Studiare Sviluppo la rimodulazione delle stesse qualora:

- i valori degli indicatori, in corso d'opera, si rivelino non coerenti/corrispondenti ai lavori target previsti nei documenti progettuali di riferimento, ovvero non soddisfacenti rispetto ai fabbisogni espressi dalle Amministrazioni destinatarie;
- il profilo di spesa del progetto non sia rispettato in misura pari o superiore al 40% dell'importo previsto nei piani di attuazione annuali.

Qualora Studiare sviluppo non provveda, entro 30 giorni dalla formale richiesta, a presentare una proposta di rimodulazione delle attività, l'UdG potrà procedere alla revoca del finanziamento, fatto comunque salvo il riconoscimento delle spese sostenute e gli importi assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca.

Articolo 15

(Spese della Convenzione)

1. Tutte le spese relative alla stipulazione della presente Convenzione sono a carico di Studiare Sviluppo. La presente Convenzione, avente per oggetto esclusivo prestazioni di servizi il cui corrispettivo è soggetto ad IVA, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto, con oneri a carico di Studiare Sviluppo. Studiare Sviluppo dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui alla presente Convenzione saranno effettuate nell'esercizio di impresa, giusta articolo 4 del D.P.R. 26110/72, n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad IVA ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. succitato.

Articolo 16

(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di cinque giorni.
3. Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta al Foro di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che riguardo le questioni oggetto di controversia le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 17

(Obbligatorietà della Convenzione)

1. La presente Convenzione è impegnativa per Studiare Sviluppo dalla data di sua sottoscrizione e per l'UdG dopo che sarà divenuta efficace ai sensi delle vigenti norme.

Articolo 18

(Clausola finale)

1. Eventuali modifiche alla presente Convenzione verranno concordate tra le Parti e potranno dare luogo ad una revisione della stessa e, pertanto, qualunque sua modifica non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, così come previsto dall'art. 13, comma 7, dello Statuto sociale.
2. Resta inteso che le clausole della presente Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni avente carattere cogente, contenute in leggi,

regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente alla stipulazione della Convenzione stessa.

3. Resta, altresì, inteso che le Parti potranno concordemente modificare le clausole della presente Convenzione qualora intervengano modifiche della normativa di riferimento ovvero qualora lo renda necessario l'introduzione di nuove disposizioni primarie, secondarie o amministrative.

4. Ai fini dell'attuazione del presente atto, sono referenti: per l'UdG, il dott. Riccardo Monaco e per Studiare Sviluppo, l'ing. Antonio Cassina.

La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta nella forma della scrittura privata ed a distanza ai sensi del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii. dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Per Studiare Sviluppo srl

Per l'Agenzia per la coesione territoriale - Unità
di Gestione del Programma Complementare al
PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-
2020

Alberto Gambescia

Riccardo Monaco